



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

**CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI
DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 33 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale e in particolare il c2:

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;*
- b) contratti di locazione di immobili;*
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;*
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- h) partecipazione a progetti internazionali.*

VISTO l'art. 34 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 (Procedura ordinaria di contrattazione):

1. Per l'attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. [...]

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto

Parte I

Art. 1 – Contratti di sponsorizzazione

Non essendo l'Istituto attualmente interessato all'effettuazione di questo tipo di operazioni, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

Art. 2 – Contratti di locazione di immobili

Non essendo l'Istituto attualmente titolare di immobili, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 3 – Utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali e dei beni o siti informatici dell'istituzione scolastica

a) Premesso che la locazione e comunque l'utilizzo continuativo dei locali scolastici da parte di terzi è effettuata, regolamentata ed autorizzata dalla Città Metropolitana, proprietaria dei medesimi locali, previo parere positivo del Consiglio di istituto, il Dirigente può concedere a terzi l'uso temporaneo dei locali scolastici e dei beni della scuola alle seguenti condizioni:

1. l'utilizzo deve essere compatibile con la destinazione d'uso del locale o del bene richiesto nonché in orario extracurricolare, a meno che gli spazi utilizzati non siano ubicati in modo da non recare alcun disturbo al regolare svolgimento delle lezioni;
2. l'utilizzo può essere regolamentato da una convenzione qualora il richiedente sviluppi una collaborazione all'interno di attività didattiche presenti nella programmazione di docenti dell'Istituto, esentando con essa il richiedente dalle successive clausole assicurative;
3. il concessionario, una volta acquisita l'autorizzazione del Dirigente, assume la custodia del bene nei tempi indicati e ne risponde a tutti gli effetti di legge, esonerando l'istituzione scolastica e l'ente proprietario da qualsiasi responsabilità e spesa connesse all'utilizzo;
4. il concessionario dovrà avere o stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni ai beni della scuola concessi in uso;
5. la vigilanza sarà affidata, prioritariamente, a personale interno alla scuola su compenso di ore aggiuntive a carico del concessionario per un importo orario non inferiore a quello previsto nella tabella 6 allegata al C.C.N.L. 24.07.2003 del comparto scuola, ovvero su compenso forfetario concordato tra le parti interessate; in caso di non disponibilità del personale interno, la vigilanza sarà a cura del concessionario;
6. i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni o dei locali saranno usati prioritariamente per l'acquisto di beni e servizi volti al miglioramento dell'offerta formativa;
7. in caso di concessione per attività fruibili anche dagli alunni o dal personale dell'istituzione scolastica dovranno essere previste per questi ultimi condizioni agevolate di accesso;
8. qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare o transigere (tale potere sarà evidenziato nella convenzione con il concessionario).

b) Utilizzazione del sito informatico della scuola da parte di soggetti terzi. Il Dirigente può autorizzare l'inserimento nel sito informatico della scuola di contenuti prodotti da terzi alle seguenti condizioni dettagliate in una convenzione:

1. l'utilizzo deve essere compatibile con le finalità educative e culturali dell'istituzione scolastica e non a scopi commerciali;
2. il responsabile delle attività e dei contenuti deve essere sempre individuato;



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

3. nella convenzione da stipulare deve essere sempre prevista la facoltà del Dirigente di disattivare il collegamento nel caso di contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.
4. in particolare è concessa la pubblicazione delle comunicazioni direttamente inviate o patrocinata da Stato, Regione, Città Metropolitana; tale possibilità vale anche per associazioni, gruppi iscritti del Volontariato o No Profit, soprattutto nel caso vi partecipino studenti dell'istituto (purché in linea con le finalità educative della scuola), e per il Comitato Genitori.

Art. 4 – Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

L'Istituto seguirà le regole dettate dalle norme relative ai tirocini e agli inserimenti lavorativi e Alternanza Scuola Lavoro. Anche per le eventuali convenzioni relative all'utilizzo del personale docente e ATA si seguirà la normativa vigente.

Art. 5 – Alienazione di beni prodotti nell'esercizio delle attività didattiche

Non essendo l'Istituto attualmente interessato all'effettuazione di questo tipo di operazioni, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

Art. 6 – Acquisto e alienazione di titoli di Stato

Non essendo l'Istituto attualmente interessato all'effettuazione di questo tipo di operazioni, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

Art. 7 – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Si rimanda a specifico regolamento.

Art. 8 – Partecipazione a progetti internazionali

Non avendo l'Istituto convenzioni relative a progetti internazionali, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione. Verrà data priorità all'adesione a Progetti organizzati dal Ministero, dall'INDIRE e da Reti di scuole.

PARTE II

Procedura ordinaria di contrattazione

Art. 9

Il Consiglio di Istituto può elevare il tetto di autonomia di spesa del Dirigente per una o più annualità con apposita delibera.

Art. 10

Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati nell'ambito di tale autonomia, il Dirigente procede alla determina di avvio della procedura di acquisto dei beni e/o servizi (da pubblicare sul sito dell'Istituto) e alla richiesta del CIG, prevedendo un'indagine di mercato per acquisti inferiori al limite di spesa fissato dal Consiglio di istituto, o formulando richieste di preventivo, sperando primariamente la gara all'interno del MEPA se possibile, ma comunque all'interno del tetto fissato dal Consiglio d'istituto.



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

La scelta del contraente è effettuata, previa comparazione delle offerte di cinque ditte direttamente interpellate. Il numero di ditte potrà essere inferiore solo in caso di assenza di possibili fornitori del bene o del servizio. Il bene/servizio è acquistato anche in presenza di una sola offerta ricevuta.

Art. 11

Nel caso di acquisti di beni e servizi per importo superiore al tetto fissato dal Consiglio di Istituto la procedura d'acquisto nascerà da apposita delibera del Consiglio di Istituto. Il Dirigente sarà quindi autorizzato a procedere all'acquisto utilizzando prioritariamente eventuali convenzioni aperte sulla piattaforma Consip e in assenza di tali convenzioni ad avviare una procedura di gara, da effettuarsi primariamente sul Mepa.

L'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione può essere superato nella fattispecie legata ai servizi per viaggi di istruzione e visite didattiche e comunque in caso di difficoltà a reperirvi il materiale o il servizio da acquisire o se la pluralità degli articoli renda difficile il perseguimento di obiettivi di economicità e tempestività dell'azione.

Art. 12

Il dirigente previa pubblicazione della determina di acquisto sul sito dell'Istituto, procederà ad esperire la gara, definendo criteri e tempi nel rispetto della normativa vigente. La procedura di comparazione sarà delegata ad apposita commissione composta da almeno tre componenti (di norma, il Dirigente o un suo delegato, il Dsga e un assistente amministrativo). L'assegnazione provvisoria e definitiva della gara e modalità e tempi di pubblicazione degli esiti saranno effettuati secondo la normativa vigente.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 maggio 2016 con delibera n.52